

Contratto normale di lavoro per l'agricoltura

emanato dal Governo il 27 ottobre 1998

giusta gli art. 359, 359a e 360 del codice svizzero delle obbligazioni (CO)¹⁾ e l'art. 11 della relativa ordinanza del Gran Consiglio²⁾

Art. 1

¹ Il presente contratto normale di lavoro è applicabile a tutti gli impiegati di un'azienda agricola o di un annesso esercizio accessorio indipendentemente dall'estensione e dalla durata dell'impiego. Campo di validità

² I contratti di assunzione e gli accordi tra le parti non possono contenere disposizioni che contrastano il contratto normale di lavoro.

³ Sono esclusi gli impiegati di aziende di diritto pubblico.

⁴ Per le persone con contratto di tirocinio le disposizioni qui di seguito indicate valgono soltanto nella misura in cui il contratto di tirocinio o il diritto concernente la formazione professionale non prevedano regolamentazioni diverse.

Art. 2

¹ L'orario quotidiano di lavoro si conforma all'uso locale e alla stagione. Orario di lavoro e di riposo³⁾

² ⁴⁾ Esso ammonta ad al massimo dieci ore. Le parti contraenti possono concordare orari di lavoro estivi e invernali differenti, purché l'orario quotidiano di lavoro venga rispettato nella media annua.

³ ⁵⁾ Ai giovani sotto i 18 anni va concesso un periodo continuo di riposo di almeno 10 ore al giorno.

Art. 3⁶⁾

¹ In caso di urgente necessità, i lavoratori sono tenuti a prestare il lavoro straordinario che può essere preteso secondo il principio della buona fede. Lavoro straordinario

² Con il consenso del lavoratore, il datore di lavoro può compensare il lavoro straordinario nel corso dell'anno di servizio con tempo libero di almeno pari durata.

¹⁾ RS 220

²⁾ CSC 210.200

³⁾ Testo giusta DG del 9 giugno 2009; entrato in vigore il 1° luglio 2009

⁴⁾ Testo giusta DG del 9 giugno 2009; entrato in vigore il 1° luglio 2009

⁵⁾ Testo giusta DG del 9 giugno 2009; entrato in vigore il 1° luglio 2009

⁶⁾ Testo giusta DG del 9 giugno 2009; entrato in vigore il 1° luglio 2009

Art. 4

Salario L'accordo sul salario deve essere firmato per iscritto in appendice al presente contratto di lavoro al più tardi all'entrata in servizio. Il salario va versato per la fine di ogni mese con un conteggio scritto.

Art. 5

Salario in caso di impedimento al lavoro Nei casi previsti dalla legge di impedimento al lavoro per ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore, egli ha diritto al seguente salario:

- | | |
|---|--------|
| a) nel primo e secondo anno di servizio | 1 mese |
| b) dal terzo al quinto anno di servizio | 2 mesi |
| c) dal sesto al decimo anno di servizio | 3 mesi |
| d) dall'undicesimo anno di servizio | 4 mesi |

Art. 6

Tempo libero ¹ ¹⁾Il datore di lavoro deve concedere al lavoratore un giorno e mezzo libero alla settimana. Se ciò non è possibile, i giorni liberi vanno compensati nel corso dello stesso mese. Mensilmente, almeno un giorno libero deve cadere di domenica.

² Al lavoratore deve essere concesso il tempo necessario per la frequenza del culto.

³ ²⁾Se un giorno libero o una mezza giornata libera cade in un giorno festivo riconosciuto o il 1° agosto, non può essere compensato.

Art. 7

Ulteriore istruzione Si permetterà al lavoratore di frequentare corsi facoltativi e conferenze a seconda delle possibilità dell'azienda. Le ore di lavoro perdute possono, per quanto superino nel complesso i due giorni, essere adeguatamente dedotte dalle ore di libertà.

Art. 8

Vacanze Ai lavoratori che hanno compiuto il 50° anno di età e che sono impiegati nell'azienda da cinque o più anni, vanno concesse cinque settimane di vacanza.

Art. 9

Periodo di prova Le prime due settimane dall'entrata in servizio valgono quale periodo di prova.

Art. 10

Disdetta Il rapporto di lavoro può essere disdetto come segue:

¹⁾ Testo giusta DG del 9 giugno 2009; entrato in vigore il 1° luglio 2009

²⁾ Introduzione giusta DG del 9 giugno 2009; entrata in vigore il 1° luglio 2009

- a) durante il periodo di prova per la fine del terzo giorno successivo alla disdetta;
- b) trascorso il periodo di prova al 5° anno di servizio compreso con un preavviso di due mesi;
- c) a partire dal 6° anno di servizio con un preavviso di tre mesi.

Art. 11

Per il lavoratori non soggetti alla previdenza professionale obbligatoria il datore di lavoro all'atto della rescissione del rapporto di servizio di un impiegato almeno cinquantenne con 20 o più anni di servizio deve versare la seguente indennità di buonuscita:

Previdenza professionale e indennità di buonuscita

- a) 20-25 anni di servizio 2 mensilità
- b) 26-30 anni di servizio 3 mensilità
- c) 31-35 anni di servizio 4 mensilità
- d) 36-40 anni di servizio 5 mensilità
- e) oltre 40 anni di servizio 6 mensilità

Art. 12

¹ Il datore di lavoro ha l'obbligo di accertarsi che il lavoratore abbia stipulato un contratto di assicurazione malattie. All'occorrenza egli deve stipulare uno a favore dello stesso.

Assicurazione malattie

² L'assicurazione comprende le spese per la cura (medico, medicinali e spese ospedaliere), come pure un'indennità giornaliera per malattia pari all'80 per cento del salario in contanti e in natura convenuto all'inizio dell'assicurazione a partire dal 31° giorno di malattia.

³ Il premi per l'assicurazione base sono a carico del lavoratore, quelli per l'assicurazione delle indennità giornaliere sono per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico del lavoratore.

⁴ In caso di malattia del lavoratore il datore di lavoro ha il diritto di detrarre dal salario dovuto l'indennità per malattia pagata dall'assicurazione.

Art. 13

¹ Il presente contratto normale di lavoro entra in vigore il 1° dicembre 1998.

Entrata in vigore, abrogazione del diritto finora vigente

² A tale data viene abrogato l'omonimo contratto del 7 settembre 1987.